



Servizio legislativo

**Monitoraggio delle leggi che prevedono forme di
rendicontazione sullo stato di attuazione della
legge o sull'attività degli enti provinciali**

ottobre 2023

**MONITORAGGIO SULLA PRESENTAZIONE DELLE RELAZIONI E ALTRI DOCUMENTI DI RENDICONTAZIONE
AL CONSIGLIO PROVINCIALE**

| N. | LEGGE PROVINCIALE | NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE | MATERIA | ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE | DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE | TERMINI E PERIODICITA' | DATA trasmissione ai consiglieri |
|----|--|--|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 1. | <p>Legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 "Legge provinciale sulle acque pubbliche"</p> <p>Articolo aggiunto dall'art. 10 della l.p. 23 aprile 2021, n. 6</p> | <p align="center">Art. 17.6</p> <p align="center">Clausola valutativa</p> <p>1. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore di questo capo, è svolto il controllo sull'attuazione di questo capo, ai sensi e secondo le modalità previste dalla legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5 (Controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. Modificazioni e razionalizzazione delle leggi provinciali che prevedono obblighi in materia), che prevede anche il ricorso a forme di partecipazione dei cittadini.</p> | 4.3. Acque pubbliche e opere idrauliche | Giunta provinciale | Consiglio provinciale | <p>A decorrere da maggio 2024</p> <p>Periodicità: una tantum</p> | |
| 2. | <p>Legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 "Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento"</p> <p>articolo 22 (Controllo) secondo comma*</p> <p>*articolo sostituito dall'art.9 della l.p. 28 marzo 2013, n. 5, e modificato dall'art. 33 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 17 (Legge collegata alla</p> | <p align="center">Art. 22</p> <p align="center"><i>Controllo</i></p> <p>La Giunta provinciale esercita il controllo sull'applicazione dei principi contenuti nella presente legge e nei relativi regolamenti avvalendosi degli strumenti idonei allo scopo. Ogni tre anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione sull'attuazione di questa legge; la commissione può concordare con la Giunta provinciale specifici contenuti, diverse periodicità e modalità di presentazione delle relazioni.</p> | Scuola dell'infanzia e asili nido 3.4. | Giunta provinciale | V commissione permanente | triennale | 23 ottobre 2018 (prot. nr. 16977) |

| N. | LEGGE PROVINCIALE | NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE | MATERIA | ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE | DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE | TERMINI E PERIODICITA' | DATA trasmissione ai consiglieri |
|----|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|---|--|
| | manovra di bilancio provinciale 2018) | | | | | | |
| 3. | <p>Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti</p> <p>Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.</p> <p>articolo 45 ter (Piano provinciale per la protezione dell'amianto comma 4*</p> <p>* articolo inserito dall'art. 3 della l.p. 2 aprile 2012, n.5</p> | <p>Art. 45 ter</p> <p>Piano provinciale per la protezione dall'amianto</p> <p>1. Il piano provinciale per la protezione dall'amianto definisce le azioni, indica gli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi di questo titolo ed è adottato, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, con deliberazione della Giunta provinciale, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Il piano ha durata a tempo indeterminato e può essere periodicamente aggiornato. Il piano provinciale per la protezione dall'amianto vigente alla data di entrata in vigore di questo articolo è aggiornato entro un anno dalla medesima data.</p> <p>[...]</p> <p>4. Entro un anno dalla data di approvazione del piano ed in seguito periodicamente, la Provincia trasmette alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, anche su richiesta di quest'ultima, una relazione sullo stato di attuazione del piano medesimo.</p> | Inquinamento 4.8.3. | Giunta provinciale | III commissione permanente | Entro un anno da approvazione del Piano la prima volta. In seguito "periodicamente [...]anche su richiesta della commissione" | <p>Relazione trasmessa in occasione del monitoraggio I semestre 2015 svolto da Tavolo di valutazione leggi provinciali con il supporto di UMST valutazione dell'attività normativa</p> <p>23 ottobre 2018 (prot. nr. 16981)</p> |
| 4. | <p>Legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10</p> <p>"Sostegno alla cooperazione per lo sviluppo"</p> <p>articolo 7bis (Informazioni sull'attuazione della legge)*</p> | <p>Art. 7 bis</p> <p>Informazioni sull'attuazione della legge</p> <p>1. Ogni anno la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione sull'attuazione di questa legge. La relazione indica, in particolare, le attività, i progetti e i programmi</p> | Assistenza allo sviluppo 1.2.2. | Giunta provinciale | V commissione permanente | annuale | <p>23 settembre 2011 (prot. nr. 13987)</p> <p>3 ottobre 2012 (prot. nr. 13014)</p> <p>9 aprile 2013 (prot. nr. 4959)</p> |

| N. | LEGGE PROVINCIALE | NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE | MATERIA | ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE | DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE | TERMINI E PERIODICITA' | DATA trasmissione ai consiglieri |
|----|---|--|---------|---|-----------------------------------|---------------------------|--|
| | <p>* articolo inserito dall'art.12 della l.p 28 marzo 2013, n. 5.</p> <p>Nota: La L.P. 10/1988 è stata abrogata dall'art. 17 della L.P. 4/2005: efficacia dell'abrogazione è rinviata alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della L.P. 10/1988.</p> | in corso, con le spese sostenute. | | | | | <p>5 giugno 2014 (prot. nr. 8189)</p> <p>4 agosto 2015 (prot. nr. 13394)</p> <p>25 ottobre 2016 (prot. nr. 39133)</p> <p>30 marzo 2018 (prot. nr. 4928)</p> <p>21 agosto 2018 (prot. nr. 15013) - relazione 2017-</p> |
| 5. | <p>Legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 “Legge provinciale sulla caccia” articolo 33bis (<i>Azioni preventive e indennizzi per danni provocati dai grandi carnivori e da altra fauna selvatica</i>) comma 5*</p> <p>articolo inserito dall’art. 1 della l.p. 24 aprile 2012, n. 6 e modificato dall’art.13 della l.p 28 marzo 2013, n. 5.</p> | <p>Art. 33 bis</p> <p>Azioni preventive e indennizzi per danni provocati dai grandi carnivori e da altra fauna selvatica</p> <p>[...]</p> <p>5. Con riferimento all'orso bruno, al lupo e alla lince, la Giunta provinciale approva linee di azione e di intervento per:</p> <p>a) promuovere campagne d'informazione e di sensibilizzazione sulle abitudini dell'orso bruno, del lupo e della lince e sulle buone pratiche da attuare nei territori caratterizzati dalla loro presenza, nonché iniziative di educazione dirette a evitare comportamenti che possano aumentarne la confidenza con l'uomo e che possano attirarli in prossimità dei centri abitati;</p> | | Giunta provinciale | III commissione permanente | periodicità non precisata | <p>9 settembre 2015 (prot. nr. 14604) (inviato il materiale informativo realizzato)</p> |

| N. | LEGGE PROVINCIALE | NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE | MATERIA | ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE | DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE | TERMINI E PERIODICITA' | DATA trasmissione ai consiglieri |
|----|--|--|--------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|--|
| | | l'attività informativa comprende la redazione periodica di un rapporto sulle azioni intraprese e sui risultati conseguiti, che è trasmesso anche alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale; | | | | | |
| 6. | Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 "Legge provinciale sull'attività amministrativa" articolo 40 (Regolamenti di esecuzione e relazione annuale) comma 2* | Art. 40 <i>Regolamenti di esecuzione e relazione annuale</i> 1. La Giunta provinciale delibera i regolamenti di esecuzione di questa legge previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale. 2. Ogni anno la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione sull'attuazione di questa legge. La relazione evidenzia le criticità riscontrate in particolare per quanto attiene alle tipologie di procedimenti per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione, indicando la relativa entità numerica e le strutture amministrative coinvolte, e alle modalità operative della conferenza di servizi anche in relazione all'applicazione della stessa da parte degli enti locali. | Attività amministrativa 1.6.3. | Giunta provinciale | I commissione Permanente | annualmente | Relazione trasmessa con riferimento agli articoli 40-40 quinquies in occasione del monitoraggio I semestre 2015 svolto da Tavolo di valutazione leggi provinciali per il tramite di UMST valutazione dell'attività normativa |
| 7. | Legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 "Legge sul personale della provincia" articolo 49 (Pari opportunità)* comma 4 *articolo così sostituito dall'art. 21 della l.p. 29 | Art. 49 Pari opportunità 4. La Provincia elabora annualmente e rende disponibile, anche attraverso la pubblicazione sul proprio sito, un rapporto informativo riportante i dati più significativi differenziati per genere riguardanti tra l'altro la distribuzione del part-time distinto per categoria, l'erogazione delle indennità distinte | Organizzazioni e personale 1.6.2. | Giunta provinciale | I commissione permanente | annuale | Non pervenuto |

| N. | LEGGE PROVINCIALE | NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE | MATERIA | ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE | DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE | TERMINI E PERIODICITA' | DATA trasmissione ai consiglieri |
|----|---|---|-------------------|---|-----------------------------------|---|--|
| | ottobre 2010, n. 22. | per dipartimenti, gli incarichi di livello dirigenziale e di direttore, i carichi di famiglia delle lavoratrici e dei lavoratori in servizio presso la Provincia e i suoi enti strumentali. Il rapporto è illustrato alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale e trasmesso alla/al consigliera/e di parità, al comitato unico di garanzia e, se presente, al referente per la conciliazione. | | | | | |
| 8. | Legge provinciale 21 aprile 1997, n. 8 "Per la tutela dei consumatori e degli utenti" articolo 3 (Funzioni del comitato per i problemi del consumo e dell'utenza) lettera f) comma 1* * sostituito dall'art. 16 della l..p 28 marzo 2013, n. 5. | Art. 3 Funzioni del comitato per i problemi del consumo e dell'utenza 1. Al comitato per i problemi del consumo e dell'utenza sono attribuite le seguenti funzioni: [...] f) presenta alla Giunta e alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; [..] | Commercio 2.6. | Comitato per i problemi del consumo e dell'utenza | Il commissione permanente | annuale (entro 31 marzo) | 3 giugno 2015 (prot. nr. 8821) 30 marzo 2016 (prot. nr. 5305) Impossibilità di invio relazione a causa rinnovo del Comitato in corso 3 aprile 2017 (prot. nr. 5741) 29 marzo 2018 (prot. nr. 4835) 12 aprile 2019 (prot. nr. 6883) 15 giugno 2020 (prot. nr. 7509) |
| 9. | Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 Legge provinciale sugli incentivi alle imprese Art. 36 bis* Inserito dall'art. 33 della Legge provinciale 1 | Art. 36 bis <i>Informazione sull'attuazione della legge</i> 1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione sull'attuazione di questa legge, che riguarda, in particolare: | Industria 2.4 | Giunta provinciale | Il commissione permanente | Biennale: Annuale: fornitura dati | 8 ottobre 2012 (prot. 13131) Fornitura dati |

| N. | LEGGE PROVINCIALE | NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE | MATERIA | ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE | DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE | TERMINI E PERIODICITA' | DATA trasmissione ai consiglieri |
|----|--|--|---------|---|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| | <p>agosto 2011, n. 12 “Modificazioni della legge provinciale sugli incentivi alle imprese e di altre disposizioni provinciali in materia di attività economiche</p> <p>* modificato dall’art. 17 della l.p. 28 marzo 2013, n. 5.</p> <p>* 1 bis inserito dall’art. 62 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14.</p> | <p>a) il quadro degli interventi e delle iniziative; b) il grado dell'efficacia delle politiche di incentivazione sulla base di indicatori predeterminati anche avvalendosi di istituti universitari e di ricerca; c) le risorse stanziare ed erogate, nonché il numero e la tipologia dei beneficiari, per favorire l'innovazione e l'internazionalizzazione delle imprese, il rafforzamento dell'imprenditorialità femminile e giovanile, il riequilibrio territoriale; d) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione della legge.</p> <p>1bis. Entro il 28 febbraio di ogni anno, la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione che illustra le iniziative realizzate nel corso dell'anno precedente da Patrimonio del Trentino s.p.a. e da Trentino sviluppo s.p.a. a supporto dell'economia locale, in particolare nei settori industriale, fieristico, termale e turistico, evidenziando complessivamente anche i benefici generali e collettivi derivanti dagli interventi.</p> <p>2. Per favorire la conoscibilità e la trasparenza degli interventi a favore delle imprese, la Provincia fornisce annualmente al Consiglio provinciale i dati aggregati per ciascun settore economico relativi alle concessioni degli aiuti previsti da questa legge.</p> <p>3. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale, tenendo conto delle criticità emerse, può chiedere alla Giunta approfondimenti o specificazioni, in base ai dati e alle informazioni già a disposizione della Provincia; inoltre può suggerire di rivedere l'impostazione delle relazioni</p> | | Giunta provinciale | Il commissione permanente | Annuale entro il 28 febbraio | non pervenuto |

| N. | LEGGE PROVINCIALE | NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE | MATERIA | ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE | DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE | TERMINI E PERIODICITA' | DATA trasmissione ai consiglieri |
|-----|---|---|---|---|-----------------------------------|------------------------|---|
| | | successive o di rinviare la loro presentazione." | | | | | |
| 10. | <p>Legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 "Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia"</p> <p>articolo 11 ter (Informazioni sull'attuazione della legge)* comma 1</p> <p>* sostituiti rubrica e alinea del comma 1 dall'art. 19 della l.p 28 marzo 2013, n. 5.</p> | <p>Art. 11ter <i>Informazioni sull'attuazione della legge</i></p> <p>1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione esplicativa, che contiene indicazioni documentate sui seguenti argomenti:</p> <p>a) iniziative promosse e attuate per far crescere e diffondere i servizi socio-educativi per la prima infanzia;</p> <p>b) entità della domanda e dell'offerta di servizi, distinte per tipologia e per distribuzione territoriale, al momento della data di entrata in vigore della legge e al momento della presentazione delle relazioni;</p> <p>c) individuazione dei bacini d'utenza e degli standard minimi dei servizi;</p> <p>d) ripartizione territoriale delle risorse, anche in relazione alla domanda e all'offerta di servizi;</p> <p>e) modalità di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi e politiche tariffarie;</p> <p>f) attività intraprese per formare e aggiornare il personale educativo dei servizi appartenenti al sistema;</p> <p>g) controlli effettuati sui soggetti accreditati o autorizzati a svolgere servizi socio-educativi per la prima infanzia;</p> <p>h) controlli effettuati per la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e sui servizi;</p> <p>i) criticità riscontrate nell'attuazione della legge.</p> | Scuola dell'infanzia e asili nido 3.4. | Giunta provinciale | V commissione permanente | biennale | 23 ottobre 2018 (prot. nr. 16977) |
| 11. | Legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 | Articolo 2 <i>Presidente</i> | | | | | 22 dicembre 2011 (prot. |

| N. | LEGGE PROVINCIALE | NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE | MATERIA | ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE | DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE | TERMINI E PERIODICITA' | DATA trasmissione ai consiglieri |
|----|---|---|-------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|---|
| | <p>"Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia"</p> <p>articolo 2 (Presidente) comma 1, lettera e)</p> | <p>[..] e) presenta annualmente al Consiglio provinciale, unitamente ai disegni di legge concernenti la manovra di bilancio, un'apposita relazione sullo stato di attuazione del programma di legislatura, sullo stato di attuazione e sull'efficacia delle leggi vigenti nelle materie di competenza provinciale, sulle misure di carattere legislativo che intende proporre per il loro miglioramento;</p> | <p>Elezioni e nomine 1.4.1.</p> | <p>Presidente della provincia</p> | <p>Consiglio provinciale</p> | <p>annuale</p> | <p>19922) 20 novembre 2012 (prot. 15231) 25 settembre 2013 (prot. 14107) 25 novembre 2014 (prot. 17666) 19 novembre 2015 (prot. 18174) 25 novembre 2016 (prot. 40780) 28 novembre 2017 (prot. 25428) 21 agosto 2018 (prot. 15010) 16 dicembre 2019 (prot. 25026) 11 dicembre 2020 (prot. 31017) 13 dicembre</p> |

| N. | LEGGE PROVINCIALE | NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE | MATERIA | ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE | DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE | TERMINI E PERIODICITA' | DATA trasmissione ai consiglieri |
|-----|--|--|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|---|
| | | | | | | | 2021 (prot. 44765) 14 dicembre 2022 (prot. 32854) 13 settembre 2023 (prot. 50290) Nota: le relazioni sono centrate sull'attuazione del programma di legislatura |
| 12. | Legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 legge provinciale sull'handicap 2003 Nota: articolo aggiunto dall'art. 7 della l.p. 13 giugno 2018, n. 8. | Art. 9 sexies <i>Relazione sull'attuazione delle disposizioni del capo II bis</i> 1. Ogni due anni la Provincia elabora una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni contenute in questo capo e la trasmette alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale che può chiedere alla Giunta provinciale approfondimenti e specificazioni degli elementi conoscitivi contenuti nella relazione. | Sociale 3.1. | Giunta provinciale | IV commissione permanente | biennale | Attesa: 2020 |
| 13. | Legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 "Promozione di un sistema integrato di sicurezza e disciplina della polizia locale" | Art. 9 <i>Attività di ricerca, di informazione e di formazione. Osservatorio per la sicurezza</i> 1. La Provincia può realizzare attività di monitoraggio, di ricerca, di documentazione, | Comuni 1.7.2. | Giunta provinciale | I commissione permanente | Non specificato | Relazione sulla sicurezza nel Trentino 13 luglio 2011 (prot. 11215/P) Relazione sulla |

| N. | LEGGE PROVINCIALE | NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE | MATERIA | ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE | DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE | TERMINI E PERIODICITA' | DATA trasmissione ai consiglieri |
|-----|--|--|----------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|--|
| | <p>articolo 9 (Attività di ricerca, di informazione e di formazione. Osservatorio per la sicurezza) comma 2*</p> <p>* comma 2 dell'art. 9 sostituito dall'art. 22 della l.p 28 marzo 2013, n. 5.</p> <p>articolo modificato dall'art. 33 della l.p 29 dicembre 2017, n. 17 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018)</p> | <p>di informazione e di alta formazione sulle tematiche concernenti la sicurezza delle comunità locali anche con riferimento al disagio giovanile e familiare, al contrasto dei fenomeni di violenza e sfruttamento, al contrasto di fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata e alle problematiche relative all'integrazione multiculturale e multi-etnica; tale attività può essere svolta anche in forma coordinata ai sensi dell'articolo 6.</p> <p>2. Per dotarsi di un adeguato apporto scientifico nel sostegno delle politiche e degli interventi in materia di sicurezza la Giunta provinciale, anche mediante convenzioni con università o altri soggetti pubblici o privati, istituisce l'osservatorio per la sicurezza, quale strumento consultivo, di proposta e di supporto alla conferenza provinciale per l'attuazione di politiche integrate per la sicurezza. All'osservatorio possono essere affidate le funzioni indicate nel comma 1. I dati relativi alla sicurezza e quelli relativi all'attuazione della legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 15 (Promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile per la prevenzione del crimine organizzato), elaborati dall'osservatorio, sono resi pubblici nel sito istituzionale della Provincia. La Giunta provinciale li illustra alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale.</p> <p>[..]</p> | | | | | <p>sicurezza nel Trentino 10 aprile 2012 (prot. 4634/P)</p> <p>Rapporto sulla sicurezza nel Trentino 25 giugno 2013 (prot. 9219)</p> <p>Rapporto sulla sicurezza nel Trentino (2014) 28 agosto 2015 (prot. 9219)</p> <p>I dati pubblicati sul sito sono illustrati alla commissione</p> |
| 14. | <p>Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia</p> | <p>Art. 33 ter <i>Informazioni sul sistema pubblico provinciale</i></p> <p>1. Entro il mese di maggio di ogni anno la</p> | Organizzazione e personale | Giunta provinciale | I commissione | Annuale entro | 4 giugno 2012 (prot. nr. 7437) |

| N. | LEGGE PROVINCIALE | NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE | MATERIA | ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE | DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE | TERMINI E PERIODICITA' | DATA trasmissione ai consiglieri |
|-----|--|---|----------------------|---|-----------------------------------|------------------------|---|
| | del Trentino" Art. 33 ter (Informazioni sul sistema pubblico provinciale) Articolo inserito dal comma 8 dell'art. 23 della L.p 27 dicembre 2011, n. 18 - legge finanziaria provinciale 2012. Il comma 2 dell'art. 33 ter sostituito dall'art. 23 della l.p 28 marzo 2013, n. 5. | Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sul funzionamento del sistema pubblico della Provincia, che riferisce sullo stato d'attuazione dei processi di riorganizzazione previsti da questa legge, dalla legge sul personale della Provincia, dalle disposizioni in materia di organizzazione e di personale contenute nelle leggi finanziarie provinciali e in particolare dall'articolo 18 (Disposizioni in materia di società partecipate dalla Provincia) della legge provinciale n. 1 del 2005. La relazione evidenzia anche i mutamenti rispetto alla situazione del periodo precedente, le loro ragioni, i riflessi della riorganizzazione sull'andamento della spesa, i risultati ottenuti e le eventuali criticità emerse in sede attuativa. 2. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale, tenendo conto delle criticità emerse, può chiedere alla Giunta approfondimenti o specificazioni, in base ai dati e alle informazioni già a disposizione della Provincia; inoltre può suggerire di rivedere l'impostazione delle relazioni successive o di rinviare la loro presentazione. Può chiedere l'intervento dei soggetti impegnati nella riorganizzazione del sistema pubblico provinciale, che hanno l'obbligo di presentarsi. | 1.6.2. | | permanente | maggio | 30 maggio 2013 (prot. nr. 7555) 11 giugno 2014 (prot. nr. 8465) 16 giugno 2015 (prot. nr. 9348) 7 giugno 2016 (prot. nr. 23726) 15 giugno 2017 (prot. nr. 12550) 29 giugno 2018 (prot. nr. 11075) 17 giugno 2019 (prot. nr. 8853) 30 giugno 2021 (prot. nr. 10.718) 8 giugno 2022 (prot. nr. 8233) 5 giugno 2023 (prot. nr. 38500) |
| 15. | Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione | Relazione sullo stato di attuazione della disciplina relativa alle aree protette, contenente anche proposte per il miglioramento e per l'integrazione della rete provinciale delle aree protette, anche ai fini | Zone protette 4.8.2. | Cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai presieduta dall'assessore competente in | III commissione permanente | triennale | Incontro per relazionare sullo stato delle aree protette con la III commissione |

| N. | LEGGE PROVINCIALE | NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE | MATERIA | ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE | DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE | TERMINI E PERIODICITA' | DATA trasmissione ai consiglieri |
|-----|---|--|--------------------------------|---|-----------------------------------|---|--|
| | della natura articolo 51 (Cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai) comma 5 | dell'organizzazione di una conferenza informativa provinciale. | | materia di aree protette | | | Assessore competente, dirigente generale e direttore ufficio biotopi 4 ottobre 2012 |
| 16. | Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 "Politiche sociali nella provincia di Trento" articolo 51 (Informazioni sull'attuazione della legge) comma 1* * comma 1 dell'art. 51 sostituito dall'art. 24 della l.p 28 marzo 2013, n. 5. comma 1 dell'art. 51 modificato e comma 1bis inserito dall'art. 27 della l.p 2 aprile 2015, n. 6. | Art. 51 (Informazioni sull'attuazione della legge 1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione sull'attuazione di questa legge , per disporre di elementi conoscitivi utili al fine di verificare lo stato di attuazione a livello locale delle politiche sociali, di conoscere l'evoluzione dei fenomeni sociali e lo stato dei servizi. 1 bis. In occasione della presentazione della relazione prevista dal comma 1, la Giunta provinciale illustra alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale lo stato di attuazione del piano provinciale per la salute. Su iniziativa della commissione, la Giunta illustra lo stato di attuazione anche al Consiglio provinciale. | Assistenza sociale 3.1. | Giunta provinciale | IV commissione permanente | Biennale | 28 gennaio 2013 (prot. 1592) |
| 17. | Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 "Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento" | Art. 8 <i>Informazioni sull'attuazione della legge</i> Ogni anno la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione esplicativa , che | Assistenza sanitaria 3.2.4. | Giunta provinciale | IV commissione permanente | Annuale (dopo l'approvazione dei provvedimenti attuativi della legge) | 16 giugno 2011 (prot. 9601) 25 ottobre 2012 (prot. 14162) |

| N. | LEGGE PROVINCIALE | NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE | MATERIA | ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE | DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE | TERMINI E PERIODICITA' | DATA trasmissione ai consiglieri |
|-----|---|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|--|--|
| | <p>articolo 8 ((Informazioni sull'attuazione della legge)*)</p> <p>* articolo modificato dall'art. 25 della l.p. 28 marzo 2013, n. 5.</p> | <p>contiene indicazioni documentate sui seguenti argomenti:</p> <p>a) entità della domanda e dell'offerta di interventi assistenziali a favore dei soggetti indicati negli articoli 2, 3 e 4 (cfr. p.e. soggetti in età infantile ed evolutiva, in condizione di particolare vulnerabilità), al momento dell'entrata in vigore di questa legge e al momento della presentazione delle relazioni, anche in maniera distinta per i diversi ambiti territoriali;</p> <p>b) tempi di attesa;</p> <p>c) interventi realizzati dalle strutture convenzionate, da quelle non convenzionate, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, e da quelle pubbliche, e analisi dei loro costi;</p> <p>d) modalità di partecipazione economica degli assistiti;</p> <p>e) criticità riscontrate nell'attuazione della legge.</p> <p>2. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale, tenendo conto delle criticità emerse, può chiedere alla Giunta approfondimenti o specificazioni, in base ai dati e alle informazioni già a disposizione della Provincia; inoltre può suggerire di rivedere l'impostazione delle relazioni successive o di rinviare la loro presentazione."</p> | | | | | <p>12 febbraio 2014 (prot. 1835)</p> <p>19 ottobre 2015 (prot. 16553)</p> <p>20 ottobre 2016 (prot. 38998)</p> <p>19 ottobre 2017 (prot. 23116)</p> <p>31 ottobre 2018 (prot. 17162)</p> <p>18 febbraio 2019 (prot. nr. 2888) (edizione 2017 cartacea per tutti i consiglieri)</p> <p>23 gennaio 2020 (prot. nr. 855 edizione 2018 cartacea)</p> <p>22 febbraio 2021 (prot. 3031)</p> <p>7 febbraio 2022 (prot. 1791)</p> <p>9 ottobre 2023 (prot. 51296)</p> |
| 18. | <p>Legge provinciale 22 luglio 2009, n. 8</p> <p>"Disposizioni per la prevenzione e la cura</p> | <p>Art. 12</p> <p><i>Informazioni sull'attuazione della legge</i></p> <p>1. Ogni due anni la Giunta provinciale</p> | Assistenza sanitaria 3.2.4. | Giunta provinciale | IV commissione permanente | entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa | 16 febbraio 2010 (prot. 1543 a Consiglieri) Richiesta |

| N. | LEGGE PROVINCIALE | NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE | MATERIA | ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE | DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE | TERMINI E PERIODICITA' | DATA trasmissione ai consiglieri |
|----|--|---|---------|---|-----------------------------------|------------------------------|---|
| | <p>dell'Alzheimer e di altre malattie neurodegenerative legate all'invecchiamento e per il sostegno delle famiglie nonché modificazioni dell'articolo 49 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (legge sul servizio sanitario provinciale), in materia di personale)"</p> <p>articolo 12 (Informazioni sull'attuazione della legge)*</p> <p>* sostituito dall'art. 28 della l.p 28 marzo 2013, n. 5.</p> | <p>presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione sull'attuazione di questa legge.</p> | | | <p>IV commissione permanente</p> | <p>legge</p> <p>biennale</p> | <p>proroga prima scadenza dell'assessore alla salute e alle politiche sociali per concludere le consultazioni delle categorie interessate</p> <p>Relazione illustrativa modalità attuative delle misure previste dalla legge 28 giugno 2010 (prot. 6528)</p> <p>28 gennaio 2013 (prot. 1592)</p> <p>9 giugno 2015 (prot. 9043)</p> <p>30 settembre 2016* (prot. nr. 37999)</p> <p>11 ottobre 2018* (prot. 16700)</p> <p>*riferita all'attuazione degli obiettivi del piano demenze</p> <p>30 giugno 2023</p> |

| N. | LEGGE PROVINCIALE | NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE | MATERIA | ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE | DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE | TERMINI E PERIODICITA' | DATA trasmissione ai consiglieri |
|-----|---|---|----------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | (prot. nr. 41805) |
| 19. | <p>Legge provinciale 29 ottobre 2009, n. 12 "Misure per favorire l'integrazione dei gruppi sinti e rom residenti in provincia di Trento"</p> <p>art. 13 (Informazioni sull'attuazione della legge)*</p> <p>* modificato dall'art. 29 della l.p 28 marzo 2013, n. 5.</p> | <p>Art. 13 <i>Informazioni sull'attuazione della legge</i></p> <p>1. Ogni tre anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione esplicativa sull'attuazione di questa legge e sui risultati ottenuti nel miglioramento della condizione dei gruppi sinti e rom e della loro integrazione nel contesto sociale e culturale trentino, con indicazioni documentate che riguardano:</p> <p>a) stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge per la realizzazione delle aree residenziali di comunità e dei campi di transito;</p> <p>b) l'entità, i criteri di ripartizione dei fondi previsti per l'attuazione della legge;</p> <p>c) quale è l'entità delle aree e dei campi di transito disponibili, suddivise per tipologia e per distribuzione territoriale;</p> <p>d) quale è l'entità della domanda di unità abitative soddisfatta dall'offerta per i nuclei familiari che chiedono di fissare la loro dimora nell'area residenziale di comunità, suddivisa per distribuzione territoriale delle aree;</p> <p>e) quali iniziative sono state promosse e attuate per la promozione dell'integrazione socio-lavorativa dei gruppi sinti e rom, la scolarizzazione e la formazione professionale degli adulti, il sostegno dell'attività lavorativa e la valorizzazione dei mestieri tradizionali;</p> | Assistenza sociale 3.1. | | IV commissione permanente | triennale | 28 gennaio 2013 (prot. 1592) |

| N. | LEGGE PROVINCIALE | NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE | MATERIA | ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE | DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE | TERMINI E PERIODICITA' | DATA trasmissione ai consiglieri |
|-----|---|---|---------------------------|--|-----------------------------------|--|--|
| | | <p>f) quali controlli sono stati attivati circa il rispetto del patto di comunità, la vigilanza igienico-sanitaria e il rispetto degli obblighi previsti in capo ai soggetti convenzionati e i relativi risultati;</p> <p>g) quali controlli sono stati effettuati per verificare la corretta fruizione dei campi di transito da parte dei sinti e rom di passaggio non residenti in Trentino e i relativi risultati;</p> <p>h) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione di questa legge;</p> <p>i) la nota dettagliata dei costi complessivi diretti ed indiretti, sostenuti dai diversi enti pubblici coinvolti nell'applicazione di questa legge;</p> <p>j) la nota dettagliata dei risultati ottenuti in materia di scolarizzazione e accesso al lavoro dei beneficiari di questa legge.</p> | | | | | |
| 20. | <p>Legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 "Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime"</p> <p>art. 10 (Comitato per la tutela delle donne vittime di violenza) quarto comma*</p> <p>*articolo modificato dall'art. 33 della l.p 29 dicembre 2017, n. 17 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018)</p> | <p>Art. 10 <i>Comitato per la tutela delle donne vittime di violenza</i></p> <p>1. La Provincia istituisce nell'ambito del comitato per la programmazione sociale, previsto dall'articolo 11 della legge provinciale sulle politiche sociali, un sottocomitato per l'approfondimento delle tematiche relative alla tutela delle donne vittime di violenza, denominato "comitato per la tutela delle donne vittime di violenza". [...]</p> <p>4. Il comitato formula proposte relative alla predisposizione del piano sociale provinciale, in relazione agli interventi previsti da questa legge. Il comitato, inoltre: [...]</p> <p>e) ogni due anni informa la competente commissione permanente del Consiglio</p> | Politiche sociali 3.1. | Comitato per la tutela delle donne vittime di violenza-Provincia | IV commissione permanente | biennale (la periodicità è stata precisata con la modifica apportata all'articolo) | 27 maggio 2013 (prot. 7305) 5 ottobre 2023 (prot. 51131) |

| N. | LEGGE PROVINCIALE | NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE | MATERIA | ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE | DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE | TERMINI E PERIODICITA' | DATA trasmissione ai consiglieri |
|-----|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------|--|
| | | provinciale sullo stato di attuazione di questa legge. | | | | | |
| 21. | Legge provinciale 17 giugno 2010, n. 13 "Promozione e sviluppo dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese" Art. 4 (Tavolo provinciale per l'economia solidale) comma 5 | Art. 4 <i>Tavolo provinciale per l'economia solidale</i> 1. La Provincia attua le misure previste da questa legge attraverso il tavolo provinciale per l'economia solidale. Il tavolo è sede di confronto per la promozione dell'economia solidale e della responsabilità sociale e offre supporto tecnico-conoscitivo per la predisposizione e il monitoraggio degli interventi anche in relazione al loro coordinamento e alla loro integrazione con gli altri strumenti di programmazione socioeconomica. [..]5. Il tavolo trasmette alla Giunta provinciale e alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione annuale sulle azioni proposte e realizzate nell'ambito delle sue competenze. | Commercio 2.6. | Tavolo provinciale per l'economia solidale | II commissione permanente | annuale | 31 ottobre 2012 (prot. 618745 G) 11 aprile 2014 (prot. 5939) |
| 22. | Legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in provincia di Trento"* articolo 6 (Funzione degli organi provinciali. Informazione al Consiglio provinciale) comma 2 * modificato dall'art. 31 della l.p 28 marzo 2013, n. 5. e | Art. 6 <i>Funzioni di indirizzo, programmazione e controllo</i> 1. Le funzioni di programmazione, indirizzo, vigilanza, controllo e valutazione del servizio sanitario provinciale sono esercitate dagli organi provinciali con la partecipazione degli enti locali e di altri organi con le modalità previste da questa legge. 2. Il Consiglio provinciale verifica il funzionamento del servizio sanitario | Organizzazione sanitaria 3.2.1. | Assessore provinciale competente | IV commissione permanente | annuale | 6 luglio 2011 (prot. nr. 10276 Consiglieri) 15 novembre 2012 (prot. nr. 15011P) Bilancio senza relazione generale |

| N. | LEGGE PROVINCIALE | NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE | MATERIA | ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE | DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE | TERMINI E PERIODICITA' | DATA trasmissione ai consiglieri |
|-----|--|---|------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|---|
| | <p>dall'art. 1 della l.p. 2 aprile 2015, n. 6 e dall'art. 12 della l.p. 16 novembre 2017, n. 14.</p> <p>articolo modificato dall'art. 33 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 17 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018)</p> <p>Con l'art. 35 della l.p.3/2020 la relazione da biennale è diventata annuale</p> | <p>provinciale e formula indirizzi e proposte alla Giunta provinciale. L'assessore provinciale competente, all'inizio della legislatura, illustra al Consiglio provinciale gli indirizzi generali al fine della predisposizione del programma sanitario e socio-sanitario provinciale. Ogni anno l'assessore presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sullo stato di salute della popolazione, sull'attuazione del programma sanitario e socio-sanitario provinciale, anche con specifico riferimento all'area anziani e in coerenza con il piano provinciale per le demenze, sulla gestione e l'efficienza dei servizi sanitari; la relazione si coordina con quella prevista dall'articolo 51 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007). Alla relazione sono allegati i bilanci di esercizio e di missione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e le relative relazioni di accompagnamento.</p> | | | | | |
| 23. | <p>Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 Legge provinciale sul benessere familiare "Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità" Art. 24 Rapporto sullo stato di attuazione del sistema integrato delle politiche familiari*</p> <p>* comma 1 e comma 3 sostituiti dall'art. 32 della l.p</p> | <p>Art. 24 <i>Rapporto sullo stato di attuazione del sistema integrato delle politiche familiari</i></p> <p>1. Ogni due anni la Provincia elabora e rende disponibile, anche pubblicandolo sul proprio sito, un rapporto sull'attuazione del sistema integrato delle politiche strutturali per il benessere familiare e la natalità.</p> <p>2. Il rapporto è lo strumento di rendicontazione provinciale sullo stato di attuazione delle politiche familiari e riporta le seguenti informazioni: a) l'evoluzione nel tempo delle condizioni</p> | Assistenza sociale 3.3.1. | Giunta provinciale | IV commissione permanente | Biennale | <p>26 ottobre 2017 (prot. nr. 23449) (inviata dal dirigente competente)</p> <p>23 settembre 2021 (prot. nr. 22208)</p> |

| N. | LEGGE PROVINCIALE | NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE | MATERIA | ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE | DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE | TERMINI E PERIODICITA' | DATA trasmissione ai consiglieri |
|----|----------------------|--|---------|---|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| | 28 marzo 2013, n. 5. | <p>economiche e sociali delle famiglie residenti nel territorio trentino, con l'evidenziazione delle aree di particolare disagio;</p> <p>b) le modalità e le risorse impiegate per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge, con particolare riguardo a quelli finalizzati al sostegno dei progetti di vita delle famiglie, al coordinamento dei tempi del territorio e alla promozione dell'associazionismo familiare, e le eventuali criticità emerse nella realizzazione di questi interventi;</p> <p>c) il funzionamento del distretto per la famiglia, con la descrizione dei soggetti che vi aderiscono e degli strumenti di collaborazione e raccordo istituzionale adottati al fine di dar vita ad un sistema integrato per le politiche familiari;</p> <p>d) gli esiti derivanti dall'applicazione del sistema di certificazione territoriale familiare previsto dall'articolo 19 e degli standard di qualità familiare previsti dagli articoli 17 e 18;</p> <p>e) l'operatività e l'utilizzo, ai fini di programmazione e indirizzo, del sistema informativo per le politiche familiari;</p> <p>f) la valutazione dell'impatto sulle condizioni di vita delle famiglie prodotto dalle principali politiche strutturali elencate nell'articolo 3.</p> <p>3. Il rapporto è predisposto dall'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili ed è approvato dalla Giunta provinciale. Successivamente è presentato alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale.</p> <p>4. La Provincia stabilisce le modalità per la redazione del rapporto, comprese quelle per il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati,</p> | | | | | |

| N. | LEGGE PROVINCIALE | NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE | MATERIA | ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE | DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE | TERMINI E PERIODICITA' | DATA trasmissione ai consiglieri |
|-----|---|---|-----------------|---|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| | | delle strutture organizzative provinciali competenti e le metodologie di valutazione degli interventi. | | | | | |
| 24. | Legge provinciale 1 agosto 2011, n. 11 “Interventi per favorire l'occupazione femminile” Art. 4 (Informazioni sull'attuazione della legge)* * articolo sostituito dall'art. 33 della l.p. 28 marzo 2013, n. 5. ” | Art. 4 <i>Informazioni sull'attuazione della legge</i> 1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio e alla commissione provinciale per le pari opportunità tra donna e uomo una relazione sull'attuazione degli interventi previsti da questa legge. La relazione: a) indica i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi individuati dagli strumenti di programmazione degli interventi di politica del lavoro; b) verifica lo stato di attuazione delle politiche a sostegno dell'occupazione femminile, anche in rapporto con l'evoluzione del mercato del lavoro. | Lavoro 2.8 | Giunta provinciale | II commissione permanente | Biennale | |
| 25. | Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 “Legge provinciale sull'energia” Art. 21 (Informazione al Consiglio provinciale e informazione pubblica) | Art. 21 <i>Informazione al Consiglio provinciale e informazione pubblica</i> 1. Con cadenza biennale la Giunta provinciale presenta al Consiglio provinciale un rapporto sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti, in relazione alle sue finalità, evidenziando in particolare: a) lo stato di attuazione del piano energetico-ambientale provinciale e i risultati del monitoraggio del piano previsto dall'articolo 2, comma 4; b) le risorse stanziare ed erogate per ciascun tipo d'intervento previsto nel capo IV, nonché la tipologia e il numero dei beneficiari; | Energia 2.3. | Giunta provinciale | Consiglio provinciale | Biennale | |

| N. | LEGGE PROVINCIALE | NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE | MATERIA | ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE | DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE | TERMINI E PERIODICITA' | DATA trasmissione ai consiglieri |
|-----|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|---|
| | | <p>c) le attività di formazione realizzate sulla base di questa legge; d) lo stato della ricerca locale nel settore energetico; e) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione della legge.</p> <p>2. In seguito alla presentazione del rapporto, la Giunta provinciale, in collaborazione con il Consiglio provinciale, realizza un'adeguata informazione pubblica per l'illustrazione dei risultati conseguiti</p> | | | | | |
| 26. | <p>Legge provinciale 14 marzo 2013, n. 2 “Prevenzione e contrasto del mobbing e promozione del benessere organizzativo sul luogo di lavoro e modificazioni della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13, in materia di pari opportunità” Art. 7 (Informazioni sull’attuazione della legge)</p> | <p>Art. 7 <i>Informazioni sull’attuazione della legge</i></p> <p>1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sull'attuazione di questa legge.</p> | lavoro 2.8. | Giunta provinciale | II commissione permanente | Biennale | 20 ottobre 2021 (prot. nr. 23474) |
| 27. | <p>Legge provinciale 22 aprile 2013, n. 7 “Norme in materia di discipline bionaturali Art. 6 (Informazioni sull’attuazione della legge)</p> | <p>Art. 6 <i>Informazioni sull’attuazione della legge</i></p> <p>1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sull'attuazione di questa legge e sui risultati da essa conseguiti.</p> | lavoro 2.8. | Giunta provinciale | II commissione permanente | Biennale | |
| 28. | <p>Legge provinciale 1 luglio 2013, n. 10 “Interventi per favorire l'apprendimento permanente e la</p> | <p>Art. 13 <i>Informazioni sull’attuazione della legge</i></p> <p>1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione</p> | Formazione professionale 3.3.3. | Giunta provinciale | V commissione permanente | Biennale | 23 ottobre 2018 (prot. nr. 16977) |

| N. | LEGGE PROVINCIALE | NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE | MATERIA | ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE | DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE | TERMINI E PERIODICITA' | DATA trasmissione ai consiglieri |
|-----|--|--|----------------------|---|-----------------------------------|------------------------|---|
| | certificazione delle competenze“ Art. 13 (Informazioni sull'attuazione della legge) | permanente del Consiglio provinciale una relazione sull'attuazione di questa legge e sui risultati da essa conseguiti. | | | | | |
| 29. | Legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 “Legge finanziaria provinciale 2015“ Art. 28 comma 3 (Disposizioni in materia di finanziamento collettivo) | 3. La Giunta provinciale relaziona annualmente alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale sull'esito delle iniziative di finanziamento collettivo, sulla quantità di fondi complessivamente raccolti e sui singoli progetti finanziati con l'evidenza tra finanziamento pubblico e finanziamento collettivo. | Contabilità 1.8.1 | Giunta provinciale | I commissione permanente | Annuale | 23 ottobre 2018 (prot. nr. 16979) |
| 30. | Legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13 “Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco” Art. 11 (Informazioni sull'attuazione della legge) | Art. 11 <i>Informazioni sull'attuazione della legge</i> 1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sull'attuazione di questa legge nella quale sono descritte: a) la diffusione delle sale da gioco e dei luoghi dove sono installati gli apparecchi per il gioco nel territorio provinciale e i cambiamenti nella loro distribuzione rispetto alla situazione preesistente; b) le attività di informazione, sensibilizzazione e formazione realizzate e i soggetti coinvolti; c) le dimensioni, le caratteristiche e la distribuzione territoriale della domanda e dell'offerta di servizi di assistenza ai giocatori patologici e di sostegno alle loro famiglie; d) le attività, i progetti e i programmi in corso, le spese sostenute nonché le somme annualmente recuperate dalla Provincia dal prelievo erariale unico sugli apparecchi da | 3.2.3. - Igiene | Giunta provinciale | IV commissione permanente | Biennale | 1 luglio 2019 (prot. nr. 9299) 15 ottobre 2021 (prot. nr. 23263) |

| N. | LEGGE PROVINCIALE | NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE | MATERIA | ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE | DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE | TERMINI E PERIODICITA' | DATA trasmissione ai consiglieri |
|-----|---|---|--------------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | gioco indicati nell'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931; e) i risultati dell'attività di vigilanza e le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate. 2. Sulla base dei risultati della relazione prevista dal comma 1, il Consiglio provinciale può adottare atti di indirizzo per il sostegno delle attività di prevenzione, informazione, formazione e riabilitazione delle persone affette da dipendenza da gioco e per azioni di supporto e accompagnamento alle relative famiglie. | | | | | |
| 31. | <p>Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15</p> <p>Legge provinciale per il governo del territorio</p> | <p>Art. 133</p> <p><i>Informazioni sull'attuazione della legge</i></p> <p>1. La Giunta provinciale informa il Consiglio provinciale sull'attuazione di questa legge e i risultati ottenuti in termini di risparmio di consumo del suolo, riqualificazione dell'esistente e di valorizzazione del paesaggio. A tal fine, ogni tre anni, la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione che, in particolare, contiene risposte documentate ai seguenti quesiti:</p> <p>a) quali iniziative sono state attuate e con quali risultati in ordine all'individuazione dei beni ambientali e la loro inclusione negli elenchi previsti dall'articolo 65;</p> <p>b) quali sono le tipologie di interventi che hanno usufruito dei finanziamenti previsti dal fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio di cui all'articolo 72;</p> <p>c) in che misura i finanziamenti previsti dall'articolo 72 hanno determinato la valorizzazione degli insediamenti storici</p> | 4.1. - Urbanistica | Giunta provinciale | III commissione | Triennale Prima scadenza 2018 | Prima scadenza 2018 |

| N. | LEGGE PROVINCIALE | NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE | MATERIA | ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE | DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE | TERMINI E PERIODICITA' | DATA trasmissione ai consiglieri |
|-----|--|---|------------------------------------|---|-----------------------------------|---|---|
| | | <p>nonché il recupero, la conservazione e la tutela del paesaggio;</p> <p>d) quali risultati sono stati ottenuti e quali criticità sono state riscontrate nell'attuazione delle misure per la riqualificazione urbana ed edilizia, con particolare riferimento alle attività previste dagli articoli 109, 110 e 111.</p> <p>2. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale, tenendo conto delle criticità emerse, può chiedere alla Giunta provinciale approfondimenti o specificazioni, in base ai dati e alle informazioni già a disposizione della Provincia; inoltre può concordare con la Giunta la revisione dei quesiti del comma 1 per le relazioni successive, la cadenza temporale della loro presentazione oppure il rinvio della presentazione.</p> <p>3. La relazione prevista dal comma 1 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio provinciale che ne concludono l'esame.</p> | | | | | |
| 32. | <p>Legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4</p> <p>Legge provinciale sullo sport 2016</p> | <p>Art. 40</p> <p><i>Informazioni sull'attuazione della legge</i></p> <p>1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di questa legge e successivamente con cadenza triennale la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sull'attuazione di questa legge e sui risultati da essa conseguiti e in particolare sugli interventi relativi alla promozione dello sport e all'associazionismo sportivo.</p> <p>2. La relazione prevista dal comma 1 evidenzia l'efficacia degli interventi realizzati rispetto agli obiettivi indicati nell'articolo 3 e,</p> | 3.5. - Sport e attività ricreative | Giunta provinciale | IV commissione permanente | prima scadenza biennale successivamente triennale | <p>13 novembre 2018 (prot. nr. 17443)</p> <p>data di ricevimento da inviare alla commissione poiché arrivata dopo le elezioni a commissione decaduta</p> <p>relazione trasmessa il 5 febbraio 2019</p> |

| N. | LEGGE PROVINCIALE | NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE | MATERIA | ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE | DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE | TERMINI E PERIODICITA' | DATA trasmissione ai consiglieri |
|-----|---|---|-------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|---|
| | | <p>in particolare, i risultati conseguiti relativamente alla dimensione complessiva e alla tipologia degli interventi finanziati con specifica evidenza dell'incidenza del contributo pubblico rispetto al rendicontato nonché alla qualità dei servizi erogati.</p> <p>3. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale, tenendo conto delle criticità emerse, può chiedere alla Giunta provinciale approfondimenti o specificazioni, inoltre può concordare con la Giunta di rivedere l'impostazione delle relazioni successive, la cadenza temporale della loro presentazione o un loro eventuale rinvio.</p> | | | | | (prot. nr. 2538) |
| 33. | <p>Legge provinciale 6 maggio 2016, n. 5</p> <p>Disciplina del servizio di assistenza e consulenza psicologica in provincia di Trento. Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006 e della legge provinciale sul lavoro 1983</p> | <p>Art. 7 Informazioni sull'attuazione della legge</p> <p>1. Dopo l'approvazione dei provvedimenti attuativi indicati nell'articolo 5 e del regolamento di esecuzione la Giunta provinciale presenta annualmente al Consiglio provinciale una relazione volta a dare puntuale riscontro ai seguenti elementi conoscitivi:</p> <p>a) tipologia delle prestazioni erogate nell'ambito del servizio di assistenza e consulenza psicologica articolate per fasce di età, destinatari e struttura sanitaria erogatrice;</p> <p>b) entità della domanda e dell'offerta in ordine al servizio di assistenza e consulenza psicologica con differenziazione dei dati in relazione agli ambiti territoriali;</p> <p>c) interventi realizzati in forma diretta;</p> <p>d) valutazione di efficacia degli esiti clinici degli interventi per classi di età, diagnosi e durata;</p> | 3.2.4. - Assistenza sanitaria | Giunta provinciale | Consiglio provinciale | Annuale | relazione trasmessa 11 maggio 2023 (prot. nr. 37608) |

| N. | LEGGE PROVINCIALE | NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE | MATERIA | ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE | DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE | TERMINI E PERIODICITA' | DATA trasmissione ai consiglieri |
|-----|--|--|---------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|---|
| | | <p>e) tempi di attesa; f) analisi dei costi delle prestazioni erogate dalle strutture previste dall'articolo 3, comma 1; g) modalità di partecipazione economica degli assistiti; h) criticità riscontrate nell'attuazione della legge.</p> <p>2. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale può chiedere alla Giunta provinciale approfondimenti e specificazioni degli elementi conoscitivi contenuti nella relazione.</p> <p>3. La Giunta provinciale può, altresì, trasmettere gli elementi conoscitivi previsti dal comma 1 nell'ambito della relazione prevista dall'articolo 6 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010.</p> | | | | | |
| 34. | <p>Legge provinciale 22 settembre 2017, n. 10</p> <p>Riduzione degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi provinciali connesse</p> <p>Note al testo</p> | <p>Art. 12 <i>Informazioni sull'attuazione della legge</i></p> <p>1.Ogni quattro anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione esplicativa sull'attuazione di questa legge e sui risultati ottenuti.</p> <p>2.La competente commissione permanente del Consiglio provinciale, tenendo conto delle criticità emerse, può chiedere alla Giunta approfondimenti o specificazioni, in base ai dati e alle informazioni già a disposizione della Provincia; inoltre può concordare con la Giunta di rivedere l'impostazione delle relazioni successive o di</p> | 3.1. - Assistenza sociale | Giunta provinciale | IV commissione permanente | 2027 | Relazione del Tavolo valutazione leggi trasmessa 26 aprile 2023 (prot. nr. 5961) |

| N. | LEGGE PROVINCIALE | NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE | MATERIA | ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE | DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE | TERMINI E PERIODICITA' | DATA trasmissione ai consiglieri |
|-----|--|---|------------------|---|-----------------------------------|---|----------------------------------|
| | Articolo così sostituito dall'art. 33 della l.p. 8 agosto 2023, n. 9. | rinviare la loro presentazione. | | | | | |
| 35. | <p>Legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13 (legge di stabilità provinciale)</p> <p>Interventi straordinari per la viabilità provinciale</p> | <p>Art. 34</p> <p>Integrazione dell'articolo 43 (Interventi straordinari per la viabilità provinciale) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, e disposizione in materia di mobilità ferroviaria</p> <p>1. omissis</p> <p>2. La Giunta provinciale predispone una relazione con gli esiti e gli effetti dell'uso dell'autostrada in alternativa alla restante viabilità, ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 43 della legge provinciale n. 10 del 1998, come inserito dal comma 1, dopo dodici mesi dall'avvio della sperimentazione e la trasmette al Consiglio provinciale.</p> <p>3. Al fine di ridurre il traffico veicolare e migliorare la situazione della mobilità la Provincia promuove l'elaborazione di uno studio finalizzato a verificare la fattibilità tecnica ed economica di nuovi collegamenti ferroviari, con priorità per la tratta Rovereto - Riva del Garda, utilizzando i fondi accantonati ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge provinciale 30 giugno 2017, n. 6 (Pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile).</p> <p>4. Per i fini del comma 1, con la tabella A è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2020 sull'unità di voto 10.05.</p> <p>Per memoria si richiama l'art. 43 della legge provinciale n. 10 del 1998:</p> | 4.7. - Trasporti | Giunta provinciale | Consiglio provinciale | <p>2021</p> <p>12 mesi dall'avvio della sperimentazione dell'uso dell'autostrada in alternativa alla restante viabilità</p> | |

| N. | LEGGE PROVINCIALE | NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE | MATERIA | ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE | DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE | TERMINI E PERIODICITA' | DATA trasmissione ai consiglieri |
|----|-------------------|--|---------|---|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| | | <p style="text-align: center;">Art. 43 Interventi straordinari per la viabilità provinciale</p> <p>1. La Provincia è autorizzata, previa intesa con le società concessionarie di autostrade, ad assumere in tutto o in parte gli oneri conseguenti al verificarsi di eventi comportanti l'interruzione o la limitazione temporanea della circolazione sulla viabilità di competenza provinciale e derivanti dalla deviazione del traffico, limitatamente al tratto autostradale alternativo alla rete viaria ordinaria interessata, necessaria a far fronte a situazioni temporanee di grave disagio alla circolazione stessa.</p> <p>2. La Provincia è autorizzata ad adottare i provvedimenti di assunzione degli oneri di cui al comma 1 anche per far fronte a situazioni di grave disagio sulla rete viaria di competenza provinciale verificatesi dopo il 1° gennaio 1998 e derivanti dalla interruzione o dalla limitazione alla circolazione su strade di proprietà della Provincia e dello Stato.</p> <p>2 bis. Con le modalità del comma 1, la Provincia è autorizzata ad assumere gli oneri connessi all'uso da parte degli utenti, in entrambe le direzioni di marcia, dei tratti di autostrada tra i caselli di Rovereto sud e Rovereto nord e tra i caselli di Trento sud e Trento nord, quale alternativa alla restante viabilità, in caso di congestionamento del traffico su quest'ultima viabilità e secondo fasce orarie giornaliere o altre modalità</p> | | | | | |

| N. | LEGGE PROVINCIALE | NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE | MATERIA | ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE | DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE | TERMINI E PERIODICITA' | DATA trasmissione ai consiglieri |
|-----|--|---|----------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| | | <p>temporali ritenute idonee. La Giunta provinciale, sentite le amministrazioni comunali interessate, verifica gli esiti e gli effetti dell'uso alternativo dell'autostrada, anche ai fini della programmazione degli interventi infrastrutturali.</p> <p>3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.</p> | | | | | |
| 36. | <p>Legge provinciale 12 ottobre 2021, n. 20</p> <p>Disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico</p> | <p>Art. 9 Monitoraggio e controllo sull'attuazione della legge</p> <p>1.L'Agenzia del lavoro monitora in termini di efficienza ed efficacia i servizi per il lavoro erogati da parte di soggetti accreditati alle persone con disturbi dello spettro autistico e annualmente elabora un resoconto puntuale sul numero delle persone avviate al lavoro con gli strumenti di sostegno indicati da questa legge, sull'esito dei progetti lavorativi individualizzati e sulle criticità eventualmente incontrate suggerendo le necessarie azioni correttive in linea con gli obiettivi di questa legge.</p> <p>2.Ogni tre anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sull'attuazione di questa legge; la commissione può concordare con la Giunta provinciale specifici contenuti, diverse</p> | Assistenza sociale 3.1. | Giunta provinciale | IV commissione permanente | Triennale | Attesa 2024 |

| N. | LEGGE PROVINCIALE | NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE | MATERIA | ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE | DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE | TERMINI E PERIODICITA' | DATA trasmissione ai consiglieri |
|----|-------------------|--|---------|---|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| | | periodicità e modalità di presentazione delle relazioni. | | | | | |